

**CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>Doc. VII</sup>  
N. 129

---

**SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

**5 MAGGIO 1971, N. 102**

---

*Trasmessa alla Presidenza l'11 maggio 1971*

*(a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)*

SENTENZA N. 102

ANNO 1971

# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

1. — Prof. Giuseppe	BRANCA	Presidente
2. — Prof. Michele	FRAGALI	Giudice
3. — Prof. Costantino	MORTATI	»
4. — Prof. Giuseppe	CHIARELLI	»
5. — Dott. Giuseppe	VERZÌ	»
6. — Dott. Giovanni Battista	BENEDETTI	»
7. — Prof. Francesco Paolo	BONIFACIO	»
8. — Dott. Luigi	OGGIONI	»
9. — Dott. Angelo	DE MARCO	»
10. — Avv. Ercole	ROCCHETTI	»
11. — Prof. Enzo	CAPALOZZA	»
12. — Prof. Vincenzo Michele	TRIMARCHI	»
13. — Prof. Vezio	CRISAFULLI	»
14. — Dott. Nicola	REALE	»
15. — Prof. Paolo	ROSSI	»

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli articoli 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, promossi con tre ordinanze emesse dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati rispettivamente in data 1, 2 e 3 giugno 1970 sui ricorsi di Rossi Walter, Guzzini Antenore e Bufarini Pasqualina, iscritte ai nn. 321, 219 e 262 del registro ordinanze 1970 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 286 dell'11 novembre 1970, n. 222 del 2 settembre 1970 e n. 267 del 21 ottobre 1970.

*Udito* nella camera di consiglio del 21 aprile 1971 il Giudice relatore Costantino Mortati.

RITENUTO IN FATTO:

A seguito dei ricorsi con i quali Rossi Walter, Guzzini Antenore e Bufarini Pasqualina, nell'imminenza delle elezioni regionali svoltesi il 7 giugno 1970, chiedevano di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di appartenenza, avendo il Rossi e la Bufarini riacquisito la capacità elettorale per effetto della dimissione dall'ospedale psichiatrico ove erano stati ricoverati e non essendovi il Guzzini stato iscritto prima in quanto residente all'estero, la Commissione elettorale mandamentale di Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che vietano di iscrivere nelle liste elettorali i nominativi di coloro che acquistano o riacquistino la capacità elettorale dopo la chiusura delle operazioni di revisione semestrale delle liste stesse.

Precisamente la Commissione impugnava l'articolo 32, primo comma, del testo unico approvato con decreto presidenziale 20 marzo 1967, n. 223, limitatamente all'inciso « sino alla revisione del semestre successivo », l'articolo 32, quarto comma, limitatamente all'inciso « e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per le variazioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 e non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1 », e l'articolo 47 — in riferimento alla diversa disciplina di cui all'articolo 40, ultima parte — nella parte in cui escludono dalla iscrizione nelle liste elettorali e, conseguentemente, dall'elettorato attivo i cittadini indebitamente e per qualsiasi ragione omessi, ovvero che abbiano riacquisito la capacità elettorale dopo i termini predetti, in riferimento agli articoli 48, primo e terzo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Nelle tre ordinanze identiche, pronunziate rispettivamente in data 1, 2 e 3 giugno 1970, la Commissione — oltre ad argomentare a dimostrazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione — afferma che in sede di decisione dei ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali gli organi del suo tipo esercitano funzioni giurisdizionali amministrative e sono quindi legittimati a sollevare questioni di costituzionalità.

Davanti a questa Corte non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

CONSIDERATO IN DIRITTO:

I tre giudizi promossi dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati e riguardanti la medesima questione possono essere decisi con unica pronuncia.

Con la sentenza n. 17 del 1971, depositata successivamente alla deliberazione delle ordinanze di rimessione qui in esame, questa Corte ha affermato che le Commissioni elettorali mandamentali non esercitano poteri giurisdizionali neppure quando provvedono alla decisione dei ricorsi relativi alle iscrizioni nelle liste elettorali. Ne deriva che esse non sono legittimate a promuovere giudizi di costituzionalità ai sensi dell'articolo 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.

È, pertanto, da dichiarare l'inammissibilità delle questioni dedotte con le ordinanze innanzi indicate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 32, primo e quarto comma, e 47 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sollevata dalla Commissione elettorale mandamentale di Recanati con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 48, primo e terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 1971.

*F.to:* Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -  
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI  
- Giuseppe VERZÌ - Giovanni Battista BE-  
NEDETTI - Francesco Paolo BONIFACIO -  
Luigi OGGIONI - Angelo DE MARCO - Ercole  
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - Vincenzo  
Michele TRIMARCHI - Vezio CRISAFULLI -  
Nicola REALE - Paolo ROSSI.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* Arduino SALUSTRI

Depositata in cancelleria l'11 maggio 1971.

Il Direttore della cancelleria *F.to:* SALUSTRI